Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 26 novembre — Numero 279

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970;

Visto il Regio decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 106;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

La stessa ritenuta si applica pure:

a) sull'assegno provvisorio di pensione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

b) su qualsiasi altra competenza dei militari di ogni grado, valutabile agli effetti della pensione, e che non ne sia esente per espressa disposizione di legge.

Art. 2.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, che comunque cessino dal servizio per provvedimento di autorità o per disposizione di legge, acquistano diritto a pensione vitalizia di riposo quando abbiano almeno venti anni di servizio utile.

Lo stesso diritto e nella stessa condizione di servizio compete agli ufficiali nei casi di collocamento a riposo su domanda:

a) per infermità, che li renda inabili a continuare od a riassumere il servizio;

b) per avere raggiunti i limiti di età stabiliti dagli articoli 9 e 10 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il limite di venticinque anni di servizio, richiesto per il collocamento a riposo dall'art. 12 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588, e dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 179, è ridotto ad anni venti di servizio utile.

Restano fermi in anni venticinque di servizio utile per gli ufficiali inferiori, ed in anni trenta per gli ufficiali superiori e generali, i limiti del servizio richiesti dalle norme vigenti pel collocamento a riposo od in posizione ausiliaria d'autorità, per anzianità di servizio.

Art. 4.

I caporali e soldati del R. esercito ed i sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi, i quali contino quindici anni di servizio utile, o siano affetti da infermità incurabili non provenienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto a conseguire pensione di riforma.

Art. 5.

I militari del R. esercito e della R. marina, forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e conseguito prima del servizio straordinario riscattato a norma dell'art. 6, possono domandare che siano loro riconosciuti come servizio utile, agli effetti della liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori, sempre che tale riconoscimento non sia per essi già ammesso dalla legge.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta, nella misura stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi con le modalità stabilite per gli impiegati civili, col regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 885.

Il periodo da riconoscersi in base a questo articolo non può decorrere da età inferiore ai diciassette anni.

Art. 6.

I militari di qualsiasi grado del R. esercito e della R. marina che, anteriormente alla loro assunzione in servizio per via di regolare arruolamento o di nomina, abbiano prestato servizio di carattere continuativo anche in più periodi, di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, possono chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore alla età di diciotto anni.

I militari che si avvarranno di tale facoltà, saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria, pari a quella stabilita dall'art. 1, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità stabilite per gli impiegati civili col regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Art. 7.

La pensione annua spettante agli ufficiali del R. esercito e della R. marina è uguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 4000 lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

Però, per gli ufficiali dei gradi ed armi o corpi sottoindicati, o pei farmacisti militari, la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui nelle seguenti tabelle *A* e *B*.

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio sono calcolate in base alle aliquote indicate nelle colonne nn. 2 e 3 delle tabelle medesime, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

Tabella A.

Delle aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali del Regio esercito.

GRADI	Stato maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria (ruolo combattente) Genio		Artiglieria (ruolo tecnico) Corpo sanitario Corpo di commissariato Corpo di amministrazione Corpo veterinario Giustizia militare		Farmacisti militari	
	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
	2	3	4	5	6	7
Sottotenente	1/30	1/37	1/32	1/40	—	—
Tenente	1/30	1/37	1/32	1/40	—	—
Capitano	1/32	1/40	1/35	1/44	—	—
Maggiore	1/35	1/44	1/38	1/47	—	—
Tenente colonnello . . .	1/38	1/47	—	—	—	—
Per qualsiasi grado . .	—	—	—	—	1/36	1/45

ANNOTAZIONE. — Le pensioni degli ufficiali dei soppressi personali dei distretti e delle fortezze, sono liquidate in base alle aliquote delle colonne nn. 2 e 3; quelle degli ufficiali del corpo invalidi e veterani, in base alle aliquote stabilite per la rispettiva arma di provenienza.

Tabella B.

Delle aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina

GRADI	Stato maggiore generale (compresi gli ufficiali macchinisti, Legge 13 luglio 1910, n. 430, art. 3)		Corpi del genio navale, di commissariato e sanitario		Corpo delle capitanerie di porto	
	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
	2	3	4	5	6	7
Guardiamarina e sottotenente	1/27	1/34	1/32	1/40	1/34	1/42
Sottotenente di vascello e tenente	1/27	1/34	1/32	1/40	1/34	1/42
Tenente di vascello e capitano	1/27	1/34	1/32	1/40	1/34	1/42
Capitano di corvetta e maggiore	1/32	1/40	1/34	1/42	1/36	1/45
Capitano di fregata e tenente colonnello . .	1/34	1/42	1/37	1/46	1/39	1/49
Capitano di vascello e colonnello	1/37	1/46	—	—	—	—

Art. 8.

La pensione ordinaria di riposo dei militari del R. esercito e della R. marina non può in nessun caso superare L. 12,000, nè deve essere inferiore a L. 900 annue.

Per gli ufficiali la pensione ordinaria di riposo non può, inoltre, superare i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Art. 9.

L'ufficiale, che abbia raggiunti quaranta anni di servizio utile, ha diritto ad una pensione uguale ai nove decimi della media, di cui nel precedente articolo.

Lo stesso diritto ha l'ufficiale che cessi dal servizio attivo per il raggiungimento dei limiti di età prescritti dalla legge, o, comunque, per provvedimento di autorità, quando conti un numero di anni di servizio utile uguale, o superiore, al denominatore della frazione corrispondente al suo grado ed arma o corpo, giusta le colonne nn. 2 e 4 della tabella *A*, e nn. 2, 4 e 6 della tabella *B*, di cui all'art. 7.

Art. 10.

Per quanto non si provvede dal presente decreto a riguardo dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito o della Regia marina, vengono applicate le disposizioni per essi in vigore al 1° ottobre 1919, e successive.

Pei caporali e soldati del Regio esercito, e pei sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, la tabella II annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e la tabella III, quale fu modificata dall'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

TABELLA II

Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito

Denominazione dei gradi	Minimo a 20 anni di servizio utile	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale	1080	24	1440
Appuntato e soldato . .	900	20	1200

TABELLA III.

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi

Denominazione dei gradi	Minimo a 20 anni di servizio utile	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sotto capo	1080	30	1440
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe	900	25	1200

Art. 11.

I caporali e i caporali maggiori del R. esercito (esclusa l'arma dei Reale equipaggi godono dell'aumento del quinto sulla pensione, qualora abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I sottocapi del corpo Reale equipaggi godono dell'aumento di un quinto, se contino sei anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art. 12.

Il limite di anni venti, di cui ai due primi comma dell'art. 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, viene ridotto ad anni 15 di servizio utile.

Con tali modificazioni, il predetto articolo è esteso agli ufficiali dispensati dal servizio di autorità.

Gli ufficiali eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, e che cessino dal servizio per effetto di condanna, che non importi la perdita del diritto a pensione, hanno diritto ai tre quarti dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante ai riformati.

Art. 13.

La vedova del militare del Regio esercito o della Regia marina morto dopo 20 anni di servizio utile, e del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilità, aspettativa), ha diritto alla pensione, quando non sia stata pronunziata o non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per colpa di lei, e quando, inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il militare aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia anteriore di due anni almeno al giorno della cessazione dal servizio attivo permanente, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Gli orfani del militare morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del militare pensionato, che abbia contratto matrimonio durante il servizio attivo permanente, hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

È pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico del militare, e che siano inabili a qualsiasi lavoro, e nullatenenti.

Restano ferme pei militari tutte le disposizioni di legge relative all'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Art. 14.

La pensione spettante alla vedova o ai figli minorenni del militare di qualsiasi grado del Regio esercito o della Regia marina, pensionato o morto in attività di servizio, per cause non dipendenti dal medesimo, è stabilita in base ad una quota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata al militare, nella misura seguente:

1° vedova: 50 0[0;

2° orfani soli: in numero non maggiore di 2, un terzo; 3 orfani, 40 0[0; 4 orfani, 50 0[0; 5 o più orfani, 60 0[0;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare: con 1 figlio, 60 0[0; con 2 figli, 65 0[0; con 3 figli, 70 0[0; con 4 figli, o più figli, 75 0[0;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio col militare, o figli di precedente matrimonio del marito: il 50 0[0 alla vedova ed ai figli propri, ed il 25 0[0, cumulativamente, ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Art. 15.

La pensione spettante alla vedova ed agli orfani dei militari di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina, comunque ces-

di legge, riformati, eliminati dai ruoli, rimossi, destituiti, o che abbiano cessato dal servizio per effetto di condanna, la quale non porti la perdita del diritto a pensione, è liquidata in base alle quote stabilite dall'art. 14

La vedova e gli orfani dell'ufficiale provvisto di assegno temporaneo hanno diritto alla riversibilità dell'assegno, secondo le quote stabilite dallo stesso art. 14, fino al compimento del tempo pel quale l'assegno era dovuto.

Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo sono, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, considerati come vedove ed orfani di militari riformati.

Art. 16.

La pensione o l'assegno alla vedova o ai figli dell'ufficiale del R. esercito o della R. marina, morto nella posizione di servizio ausiliario, sono computati secondo le quote stabilite dall'art. 14 in base alla pensione definitiva di riposo che poteva spettare all'ufficiale al momento della morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto prima del trasferimento del marito nella posizione ausiliaria, e che non vi sia stata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei.

Nel caso, però, che all'atto del matrimonio l'ufficiale avesse compiuta l'età di cinquant'anni, tale diritto è subordinato altresì alla condizione che il matrimonio sia anteriore di due anni almeno alla data del trasferimento nella posizione di servizio ausiliario, salvo che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 17.

La pensione alle persone di famiglia indicate nell'art. 14, superstiti del militare di qualsiasi grado del R. esercito o della R. marina che abbia perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, è stabilita, col minimo del 50 0[0, in base alle quote dell'articolo stesso, applicate al massimo di pensione, che avrebbe potuto spettare al militare, qualunque sia la durata dei servizi da lui prestati, e tenuto presente (quando il massimo non risulta da tabelle) il disposto dell'art. 15, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497.

Uguale trattamento spetta ai genitori, fratelli e sorelle del militare defunto, nei casi stabiliti dalla legge 19 aprile 1906, n. 135, e successive modificazioni.

Art. 18.

La vedova del militare del Regio esercito o della Regia marina che abbia diritto alla pensione di cui all'art. 14, e che sia anche essa impiegata, compresa nelle categorie contemplate dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, o in quelle cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, ha facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta, o per la pensione vedovile, aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani del militare, che siano anche orfani di madre impiegata, hanno diritto a cumulare, con la pensione maggiore, un terzo della pensione minore.

Art. 19.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue L. 600; e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non inferiore a L. 500.

Art. 20.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito dal R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso, però, che la maggiore pensione percepita, rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza

Art. 21.

Sono abrogati, in quanto già non lo siano:

a) gli articoli 71, 74, 75, 76, 77, 85, 90, 104, 105, 108, 114, 115 e 130 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè la tabella n. 11 annessa al medesimo;

b) l'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 482;

c) l'art. 1 della legge 27 giugno 1909, n. 375;

d) gli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1911, n. 621, per quanto concerne i soli sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi;

e) il capoverso dell'art. 178 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e gli articoli 30 e 135 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603;

f) ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1919.

Esso si applica:

a) agli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente (servizio effettivo, disponibilità ed aspettativa), in posizione di servizio ausiliario e in congedo provvisorio al 1° ottobre 1919;

b) ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito o della R. marina in servizio alla data suddetta, o successivamente richiamati.

Norme speciali di pensione saranno stabilite pei militari del Regio esercito e della R. marina assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.

Art. 23.

Alle famiglie dei militari indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo è esteso, per ogni suo effetto, il R. decreto 25 gennaio 1920, n. 106.

Art. 24.

Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dei gradi sottoindicati le aliquote indicate nella tabella *A* di cui all'art. 7 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1920.

Pel tempo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919 vengono applicate ai predetti ufficiali le aliquote di cui nella seguente tabella *C*:

GRADI	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
Sottotenente	1/36	1/45
Tenente	1/35	1/44
Capitano	1/35	1/44
Maggiore	1/37	1/46
Tenente colonnello	1/40	1/50

Art. 25.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, già in posizione di servizio ausiliario al 1° ottobre 1919 (data di entrata in vigore del presente decreto), possono optare pel trattamento di pensione stabilito dalle disposizioni anteriori al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ed in tal caso continueranno ad essere sottoposti alle ritenute stabilite da quelle disposizioni per gli assegni di pensione, anzichè alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera *a*), del presente decreto.

Art. 26.

Sono estese ai militari del Regio esercito e della Regia marina, in quanto siano ad essi applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto e successive con quelle delle precedenti leggi, non abrogate, riguardanti le pensioni dei militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, numero 364, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 27 febbraio 1919, circa la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle linee ferroviarie costituenti la rete Calabro-Lucana e per la elettrificazione delle medesime;

Visto l'art. 2 del succitato decreto Luogotenenziale, che dà facoltà al Governo di concedere alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni sulla base delle spese effettivamente erogate ed accertate in lavori di costruzione di tronchi ferroviari della rete Calabro-Lucana, valendosi intanto dei fondi disponibili sulla somma di 50 milioni di che al R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287;

Ritenuto che la disponibilità di cui sopra è ormai esaurita, mentre il fabbisogno di anticipazioni è dimostrato dalla Società concessionaria per almeno altri 50 milioni a tutto il primo semestre 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo di nuove anticipazioni entro il limite massimo di 50 milioni di lire, oltre quello di cui al R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà autorizzato il tesoriere centrale del Regno a prelevare dai fondi di Cassa della Regia tesoreria, gradatamente, le somme necessarie per versarle nell'apposito conto corrente fruttifero istituito fra il tesoro e le Società concessionarie di ferrovie, in esecuzione del mentovato articolo 2 del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemarano (Avellino).

SIRE!

Due successive inchieste compiute a carico del sindaco e dell'Amministrazione comunale di Montemarano hanno accertato gravi irregolarità ed abusi commessi, specialmente dal primo, a danno del Comune e della cittadinanza.

Preoccupato della sua situazione politica, il sindaco si è avvalso del servizio di approvvigionamenti per favorire i suoi adepti, danneggiando gli avversari e creando un grave malcontento nel Comune, per la parziale distribuzione dei generi, per il prezzo di vendita, non corrispondente al prezzo di acquisto, e per l'evidente tornaconto personale ricavato dalla gestione.

Da quattro anni non si è potuto ottenere un rendiconto dell'intricato servizio alimentare, mentre la responsabilità per il ritardo e per gli inconvenienti lamentati dalla popolazione, viene addossata dal sindaco al magazziniere e viceversa.

Contestati gli addebiti al sindaco, questi ha risposto in un'ampia relazione alle varie accuse, di cui non sempre riconosce l'attendibilità, accampando però giustificazioni ora estranee all'argomento, ora sostanzialmente inesatte.

I vari abusi commessi, intanto, hanno portato alla denuncia di lui all'autorità giudiziaria per un complesso di reati compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ed alla conseguente sospensione dalla carica, cui il prefetto è stato tratto, principalmente, per la situazione pericolosa creatasi nel Comune.

In tali circostanze, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale, specialmente per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montemarano, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2

Il signor Luca Lerro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	161 37	Berlino	37 66
Londra	91 42	Vienna	7 40
Svizzera	413 14	Praga	—
Spagna	343 —	New York	26 09
Oro	362 465		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	74 71	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 80	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Caruso Gaetano, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 25 agosto 1920, la aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pascale Arnaldo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 ottobre 1920.

Virdia Valentino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 25 novembre 1919, richiamato in servizio dal 25 marzo 1920, con decorrenza assegni dal 1° aprile 1920.

Berardi Carlo di Antonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 ottobre 1920.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le anzianità sottonotate nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa:

Orefice Luigi, 30 agosto 1916.

Garrone Luigi, 21 gennaio 1917.

Percosso Carlo, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° dicembre 1919, con riserva di anzianità relativa.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Reschia cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Monaco Vincenzo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 25 maggio 1920, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità provenienti da cause di servizio.

Mainella Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 4 febbraio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 4 agosto 1920.

Svampa Ugo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 16 giugno 1917, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1919, con decorrenza assegni dalla data stessa.

Frattali Gualtiero, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 maggio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 5 settembre 1920.

Acquarone Giulio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 ottobre 1920.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Nardoni Domenico, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 21 settembre 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento nell'arma stessa.

Con R. decreto del 14 novembre 1920.

Saba Mario, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'8 novembre 1919, richiamato in servizio dall'8 marzo 1920 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Cucinotta cav. Eugenio, maggiore medico, in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° dicembre 1920.

Corcioni cav. Corradino, maggiore medico, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, státagli concessa con R. decreto 4 novembre 1919, si deve invece considerare concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Grauso Alberto, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 31 maggio 1920.

Martinazzi Pietro, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 agosto 1920.

I seguenti capitani medici in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio:

Renga Filippo, dal 18 luglio 1920.

Polizzi Antonio, dal 23 giugno 1920.
Ricci Antonio, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.
Miletti Ernesto, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 29 settembre 1920.

Le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, state concesse ai seguenti capitani medici, si devono considerare concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:
Ciccarelli Domenico — Carimati Giuseppe — Miletti Ernesto.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

I seguenti capitani medici sono collocati in aspettativa speciale, a loro domanda, dal 1° dicembre 1920:
Fonzone Lorenzo — Cautiero Giacomo — Covone Alfonso.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Criscuoli Andrea, in aspettativa per motivi di malattia, applicato a L. 1500, è richiamato in servizio dal 5 dicembre 1919.
Lollo Annita, nata Inzaghi, in aspettativa per motivi di famiglia, telefonista a L. 1200, è richiamata in attività di servizio dal 1° dicembre 1919; per l'interruzione prende posto in ruolo fra Carta Valentina n. Onofrio e Chiapello Teresa.
Guidi Carmelita, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 16 dicembre 1919.
Tanteri Candida, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 28 novembre 1919.
Corsetti Maria, nata Farina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 ottobre 1919.
Romagnoli Carmela, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 dicembre 1919.

Con R. decreto del 25 gennaio 1920:

Fontana Nicolò, in aspettativa per motivi di malattia, applicato a L. 2100, è richiamato in attività di servizio dal 27 dicembre 1919.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Napoleoni Ida, nata Guacci, in aspettativa per motivi di malattia, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio il 1° gennaio 1920.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

De Luca Ernesta, in aspettativa per motivi di malattia, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 19 gennaio 1920.
Rodella Angela, in aspettativa per motivi di malattia, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 2 gennaio 1920.

Con R. decreto del 12 febbraio 1920:

Pavone Maria, nata Basco, in aspettativa per motivi di malattia, telefonista a L. 1400, è richiamata in attività di servizio dal 14 gennaio 1920.
Moroder Marina, nata Fazi, in aspettativa per motivi di malattia, telefonista a L. 1600, è richiamata in attività di servizio dal 9 dicembre 1919.
Russo Elena, nata Barilli, in aspettativa per motivi di malattia, telefonista a L. 1400, è richiamata in attività di servizio dal 3 febbraio 1920.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Ponzilacqua Maria, nata Sisti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 20 dicembre 1919.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Renzi Iole, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° gennaio 1920.
Tenzi Giulia, nata De Rose, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Cappelli Rita, nata Rossetti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 20 febbraio 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Caldara Maria, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° marzo 1920.
Bonazzi Ida, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 25 marzo 1920.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Valenza Ottavina, nata Logi, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 6 marzo 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Scala Adele, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 10 aprile 1920.
Cigliuti Emma, nata Diano, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 26 aprile 1920:

Signoretti Ermenegilda, nata De Caprio, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia il 28 marzo 1920.

Con R. decreto del 29 aprile 1920:

Montecchio Luigia, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Milone Ida, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° dicembre 1919.
Mina Serafina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 dicembre 1919.
Castagnoli Pia, telefonista a L 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 dicembre 1919.

Con decreto Ministeriale del 26 gennaio 1920:

Coccia Giuseppa, nata Capparelli, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 22 novembre 1919.
Chiti Margherita, nata Benedetto, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 20 dicembre 1919; richiamata in attività di servizio dal 30 dicembre 1919.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Bruno Natalina, telefonista a L. 1200, è richiamata in attività di servizio dal 2 dicembre 1919, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 3 dicembre 1919.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Viale Petronilla, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1920.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Alessandroni Maria, nata Tononi, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dall'8 dicembre 1919.
Marini Nicoletta, nata Buna, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal

30 novembre 1919, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° dicembre 1919.

Soderini Ida, nata Tosti, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° febbraio 1920.

Con decreto Ministeriale del 15 marzo 1920:

Maffetti Teresa, nata Novellini, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 14 febbraio 1920.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1920:

Cerchiara Rina, nata Targetti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 febbraio 1920.

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1920:

Pansino Tommasina, nata Nicoletta, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 9 gennaio 1920; richiamata in attività di servizio il 19 gennaio 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Riminini Anna, nata Altieri, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 marzo 1920 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia il 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Rielo Umberto, applicato a L. 2100, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Aramini Antonietta, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Dall'Aglio Dosolina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 2 marzo 1920.

Rossi Bernardo, applicato a L. 2100, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Piombini Ida, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Del Pozzo Enrichetta, nata Guida, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Benzi Adele, nata Facciocchi, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Patriarca Agata, nata Mazzarini, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Petruccioli Margherita, nata Brignardelli, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Lomuti Aurora, nata Carli, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Paciucci Assunta, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Vigoriti Rosa, nata Errico, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 3 marzo 1920.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Baldi Aurelia, nata Rocco, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 22 gennaio 1920.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Maridati Teresa, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1920.

Tordi Clelia, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1920. Per la interruzione prende posto in ruolo dopo Fi cioni Carlotta.

Minacci Concetta, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 febbraio 1920.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Vigo Angela, nata Magenti, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 febbraio 1920.

D'Amore Ubaldo, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 22 dicembre 1919.

Carugati Angela, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 febbraio 1920.

Cornaglia Speranza, nata Speranza, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 15 febbraio 1920. Per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Lafortuna Francesca.

Mazzarini Corrado, capo tecnico a L. 3200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 12 febbraio 1920.

Con R. decreto del 21 marzo 1920:

Cioli Ida, nata Torsiello, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 17 novembre 1919.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Vallauri Teresa, nata Cerrato, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° marzo 1920. Per l'interruzione prende posto in ruolo, dopo Buranella Francesca.

Criscuoli Andrea, applicato a L. 1800, gli spetta il titolo di «dottore in giurisprudenza».

Costanzo Carlotta, nata Zanon, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Rossi Gina, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dall'8 marzo 1920.

Truvini Maria, telefonista L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto del 6 maggio 1920:

De Francesco Luigia, nata De Vei, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 18 aprile 1920.

Frati Petronilla, nata Bellanti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 18 aprile 1920.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

Fabbricatore Erberta, nata Sacchi, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 5 aprile 1920.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

Barboris Livia, nata Tarchetti, applicata a L. 2400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 21 aprile 1920.

Con decreto Ministeriale del 17 maggio 1920:

De Bernardi Maria Caterina, nata Bonino, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 24 aprile 1920.

Sgalla Anabattista, vera nata Papi, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 20 aprile 1920.

Con decreto Ministeriale del 21 maggio 1920:

Spagni Elisabetta, nata Marinoni, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1920.

Patrone Eugenia, nata Frigerio, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 17 aprile 1920.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46, dall'8 al 14 novembre 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bergamo (a)	Clusone	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari (a)	Cagliari	—	1	—	1
»	Iglesias	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	2
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia (a)	Rieti	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	3	—
Torino	Torino	—	2	—	4
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		2	18	4	21

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	4	—	4

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	1	2	1	2
»	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	1	1	1	2
»	Casale Monferrato	4	4	6	9
»	Novi Ligure	1	1	1	1
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	3	—
»	Bari	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	2
Bergamo (a)	Bergamo	5	1	6	5
»	Clusone	1	—	1	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Treviglio	7	1	10	2
Bologna	Bologna	7	1	11	1
»	Vergato	—	1	—	3
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	13	4	25	7
»	Chiari	3	—	3	—
»	Salò	2	—	2	—
»	Verolanuova	—	2	—	2
Como	Como	5	2	6	2
»	Lecco	3	2	3	3
»	Varese	2	—	2	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	1	2	1	3
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	1	1	1	2
»	Mondovì	1	2	1	4
»	Saluzzo	1	—	2	1
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	4	—	6	—
Firenze (a)	Firenze	1	1	30	1
»	Pistoia	2	—	6	—
»	San Miniato	—	3	—	5
Forlì	Cesena	2	—	2	—
»	Forlì	1	—	1	—
»	Rimini	1	—	1	1
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Mantova	Mantova	7	8	10	13
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	—	1	—	1
»	Massa	2	—	2	2
Milano	Lodi	—	3	—	3
»	Milano	—	3	—	3
Modena	Mirandola	—	2	—	2
»	Modena	2	—	2	1
»	Pavullo nel Frig.	—	1	—	1
Novara	Biella	1	1	1	2
»	Domodossola	—	2	—	3
»	Novara	2	4	3	8
»	Pallanza	—	1	—	1
»	Vercelli	—	2	—	2
Padova (a)	Padova	4	—	7	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pavia	Bobbio	1	—	2	—
»	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	5	—	6	2
»	Voghera	2	6	2	6
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	—	5	4
Piacenza (a)	Fiorenzuola d'Arda	4	2	26	2
»	Piacenza	12	3	31	5
Pisa (a)	Pisa	1	1	3	4
»	Volterra	4	1	10	4
Porto Maurizio	Porto Maurizio	6	1	13	2
Potenza	Matera	—	2	—	2
Ravenna	Lugo	1	—	3	—
»	Ravenna	3	—	6	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	4	—	5	1
Rovigo (a)	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	2	1	4	1
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Ivrea	3	1	4	1
»	Pinerolo	—	1	—	1
»	Susa	4	—	7	1
»	Torino	6	1	9	1
Udine (a)	Pordenone	5	2	6	2
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Venezia	4	2	4	2
Verona	Verona	4	4	5	4
Vicenza	Vicenza	2	—	4	—
		172	97	319	154

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	5	2	14	11
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	4	5	19	38
Ascoli Piceno (a)	Ascoli	3	—	17	—
»	Fermo	5	—	12	3
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	2
»	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	2
Bergamo (a)	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	4	2	15	4
»	Imola	4	—	23	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	2	1	4
»	Isernia	—	1	—	3
Caserta	Sora	—	1	—	1
Cosenza (a)	Castrovillari	1	—	2	—
»	Cosenza	3	—	6	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ferrara	Cento	1	—	3	—
»	Comacchio	1	—	1	—
Firenze (a)	Firenze	2	1	2	2
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	2	—
Livorno (a)	Livorno	1	—	2	—
Macerata	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	8	1	52	2
Mantova	Mantova	1	—	2	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Pozzuoli	1	—	2	—
Novara	Vercelli	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia (a)	Perugia	1	1	1	2
»	Rieti	—	1	—	3
»	Terni	1	—	5	1
Pesaro e Urbino	Urbino	2	1	2	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	—	1	—	1
»	Melfi	2	1	2	2
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Rovigo (a)	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena (a)	Montepulciano	2	1	3	5
»	Siena	1	—	6	—
Sondrio	Sondrio	—	2	—	2
Teramo	Teramo	2	—	3	—
Udine (a)	Udine	—	3	—	5
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Verona	Verona	—	1	—	2
		68	38	213	108

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	1	2	1
»	Barletta	1	1	1	3
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Ferrara (b)	Cento	—	1	—	1
Firenze (a)	Firenze	2	—	2	—
Girgenti (a) (b)	Girgenti	1	—	2	—
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morva.					
Genova	Genova	1	—	1	—
Palermo.	Palermo.	1	—	7	—
		2	—	8	—
Farcino criptococcico.					
Avellino.	Avellino.	1	—	1	—
Bari delle Puglie.	Bari.	1	3	1	4
»	Barletta	2	—	2	—
Genova	Chiavari.	1	—	2	—
Girgenti (*a*) . . .	Bivona	1	—	1	—
Napoli.	Casoria	—	1	—	1
»	Napoli	2	—	2	2
Palermo.	Cefalù.	1	—	1	—
»	Palermo.	1	—	5	—
Porto Maurizio .	Porto Maurizio . .	—	1	—	1
»	San Remo.	1	—	4	—
Salerno	Salerno	1	—	3	1
		12	5	22	9
Rogna.					
Aquila degli Ab. .	Aquila.	3	—	15	—
»	Avezzano	2	—	5	—
»	Sulmona.	1	1	1	1
Campobasso . . .	Isernia	—	1	—	6
Firenze (*a*) . . .	Firenze	1	—	1	—
Perugia (*a*) . . .	Foligno	1	—	1	—
		8	2	23	7
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Girgenti (*a*) . . .	Bivona	1	—	2	—
Vaiuolo ovino.					
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Tubercolosi bovina.					
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Diarrea dei vitelli.					

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morbo coitale maligno					
Bergamo (*a*) . . .	Treviglio	9	1	21	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa (*a*)	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra.	1	—	1	—
Ravenna.	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia . .	Reggio Emilia . . .	1	—	1	—
		16	1	28	1
Barbone dei bufali.					
Potenza	Matera	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Benevento	Benevento	—	1	—	5
Campobasso . . .	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	1	1	1	1
Pisa (*a*)	Pisa	2	1	3	3
Siena (*a*)	Siena	1	—	1	—
		4	4	5	10

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	13	20	25
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	36	269	473
Malattie infettive dei suini	37	106	321
Morva	2	2	8
Farcino criptococcico	8	17	31
Rabbia	7	12	15
Rogna	4	10	30
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	2
Vaiuolo ovino	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Morbo coitale maligno	6	17	29
Diarrea dei vitelli	1	2	9
Colera dei polli	4	8	15
Barbone dei bufali	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente da 25 al 31 ottobre 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Bencovaz	1	—	2	—
»	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia . .	Lussino	2	—	6	—
»	Monfalcone	2	—	5	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident. .	Ampezzo	2	—	3	1
»	Bolzano	5	3	6	3
»	Borgo ?	1	—	6	—
»	Bressanone	3	1	10	1
»	Brunico	1	1	2	1
»	Cles	6	—	42	3
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo . . .	—	1	—	4
»	Rovereto	—	1	—	3
»	Tione	2	1	17	1
»	Trento	2	—	4	—
		31	8	111	17
Rogna					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin	3	—	7	—
»	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia . .	Monfalcone	4	—	4	—
»	Postumia	3	—	4	—
Venezia Tridentina	Bolzano	4	—	4	—
»	Borgo	14	—	52	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	2	—	2	—
»	Tione	4	—	8	—
		40	—	184	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia . .	Gradisca	3	—	4	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	2	—
		4	—	6	—
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Bencovaz	1	—	4	—
»	Zara	3	—	81	—
Venezia Giulia . .	Gradisca	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	4	—
»	Bolzano (città) . . .	1	—	1	—
»	Bolzano	3	—	10	—
»	Borgo	3	—	4	—
»	Bressanone	4	—	4	—
»	Merano	7	1	20	2
»	Rovereto	4	1	14	17
»	Tione	6	—	25	—
		35	2	169	19
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	15	—
»	Knin	2	—	6	—
»	Sebenico	2	—	119	—
»	Zara	3	—	81	—
		9	—	221	—
Farcino criptococcico.					
Venezia Tridentina	Rovereto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	17	39	128
Rogna	10	40	184
Malattie infettive dei suini	12	37	188
Vaiuolo ovino	4	9	221
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	2	4	6